



COMUNE DI NOICÀTTARO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

Articolo 1 - **Oggetto**

1. L'Amministrazione Comunale di Noicàttaro (AC) intende valorizzare le aree destinate a verde pubblico, vista la loro importanza per il benessere della cittadinanza e del territorio. A tal proposito l'AC ha approvato il presente regolamento per l'affidamento delle aree destinate a verde pubblico a soggetti esterni che ne facciano richiesta.

2. Il regolamento è redatto in conformità all'Art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che norma gli accordi di collaborazione e le convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici o privati.

Articolo 2 - **Definizioni**

1. Le aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale possono essere affidate in concessione a:

- Singoli cittadini;
- Gruppo di cittadini, circoli, comitati;
- Condomini;
- Enti proprietari di immobili;
- Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative con finalità sociali ed ambientali;
- Istituzioni scolastiche, parrocchie;
- Imprese, attività commerciali, banche e società di ogni tipologia;
- Associazioni temporanee di scopo.

I soggetti diversi dai singoli cittadini devono indicare un referente.

2. Per aree destinate a verde pubblico si intendono le seguenti aree di proprietà comunale:

- Aiuole;
- Giardini;
- Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano;
- Rotatorie e isole spartitraffico;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Altri spazi a verde.

Articolo 3 - **Interventi ammessi**

1. L'affidatario potrà svolgere una o più delle seguenti attività:

- Creazione di una o più aree verdi, prediligendo piante autoctone e sempreverdi, limitando le superfici impermeabilizzate;
- Manutenzione di una o più aree che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, significa: taglio del prato; controllo delle erbe infestanti a mano, con metodi meccanici o tramite pirodiserbo; fertilizzazione; trattamenti fitosanitari, concordati con l'Amministrazione Comunale, con l'ausilio di personale dotato di certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e degli idonei dispositivi di protezione individuali, prediligendo trattamenti endoterapici o via radicale ai trattamenti fogliari; potatura, secondo il capitolato d'onere dell'AC; spollonatura; operazioni tecnico-colturali specifiche di ogni specie vegetale; eliminazione delle essenze morte e loro sostituzione; ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo dei pali di sostegno; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto

attecchimento; compostaggio dei residui vegetali risultanti dalle operazioni di manutenzione; irrigazione, anche laddove non siano presenti impianti irrigui; rimozione dei rifiuti solidi urbani e loro smaltimento differenziato; apertura e chiusura dei cancelli, ove esistenti;

- Promozione di laboratori di educazione ambientale, agraria, ecc;
- Creazione di orti botanici;
- Realizzazione di collezioni di piante e/o varietà in via d'estinzione, al fine della conservazione della biodiversità;
- Controllo e segnalazione all'AC dello stato fisiologico e sanitario delle piante, delle luci spente o malfunzionanti, dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area, della presenza di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti;
- Creazione di aree riservate agli animali domestici;
- Altre attività proposte dall'affidatario in sede di domanda di affidamento di area verde e non in contrasto con il presente regolamento.

2. I suddetti interventi dovranno essere autorizzati dal Dirigente del settore competente ed eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle vigenti normative nazionali, regionali e comunali.

3. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area. L'accessibilità deve essere assicurata non solo all'affidatario, ma a chiunque.

4. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata al soggetto esterno.

6. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del settore competente. In particolare interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediato ripristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

7. L'affidatario, prima di procedere ad interventi (sia pur migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata, dovrà acquisire il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Procedura per l'affidamento

1. La scelta dell'affidatario è preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso a cui è data pubblicità sul sito internet del Comune e con qualsiasi altra forma, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione. Nell'avviso sono indicate le aree destinate a verde pubblico che l'Amministrazione Comunale intende affidare ai soggetti di cui all'art. 2.

2. Gli interessati presentano apposita istanza di affidamento di una o più aree contemplate nell'avviso. La domanda di affidamento deve essere accompagnata da una relazione descrittiva, eventualmente corredata da foto, disegni, ecc., degli interventi che si intendono

porre in essere (disposizione e specie delle piante esistenti e da mettere a dimora, piano di manutenzione, ecc.).

3. La domanda di affidamento è oggetto di valutazione da parte di una commissione, nominata dal Dirigente del settore competente, che svolge anche le funzioni di presidente, e da due componenti interni e, eventualmente ed a titolo gratuito, da esperti di comprovata esperienza in materia. La commissione esprime parere motivato per eventuali prescrizioni, modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso in cui due o più soggetti siano interessati all'affidamento di una stessa area, le richieste saranno valutate in funzione dei seguenti parametri:

- Disponibilità a prendere in affidamento altre aree indicate sull'avviso o da concordare con l'AC (punti 5/10);
- Valutazione economica della relazione descrittiva a corredo della richiesta (qualità delle essenze scelte, loro disposizione nello spazio, piano di manutenzione, ecc., punti 5/10).

5. La domanda presentata non vincola l'AC, che può negare l'affidamento.

6. La concessione è rilasciata dal Dirigente del settore competente, previa approvazione con Determina dirigenziale degli esiti della commissione per l'esame delle proposte. La successiva convenzione dovrà prevedere l'impegno dell'affidatario a mettere a disposizione, su richiesta ed a titolo gratuito, l'area per iniziative promosse dall'AC. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata.

Articolo 5 – **Casi esclusi**

1. La concessione non può essere rilasciata, a giudizio della commissione, nei casi in cui:

- possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- si ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- sia in corso con il potenziale affidatario una controversia legale;
- il potenziale affidatario è un centro scommesse, casinò, sala slot machine, ecc;
- si reputi l'istanza inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Articolo 6 – **Targa informativa**

1. L'affidatario ha facoltà di posizionare, nell'area oggetto d'intervento, una o più targhe che informino dell'avvenuto affidamento dello spazio verde. La targa potrà essere illuminata, a doppia faccia, a se stante o incisa su un muro o altro elemento di arredo urbano. La targa dovrà essere di materiale rigido non facilmente alterabile, saldamente ancorata al suolo.

2. La targa riporterà la seguente dicitura:

(Logo del comune) Il Comune di Noicàttaro Ringrazia (eventuale logo dell'affidatario) Nome dell'affidatario

Per nome dell'affidatario s'intende:

- nome e cognome del singolo cittadino,
- nome dell'associazione,
- nome del condominio,
- nome dell'ente,
- ragione sociale dell'impresa, cooperativa, ecc.

3. Il numero delle targhe e la loro dimensione sono proposti dall'affidatario ed accettati o meno dall'Amministrazione Comunale in relazione alla dimensione e conformazione dell'area verde in affidamento.

4. Le associazioni temporanee di scopo potranno posizionare tante targhe per quanti saranno i soggetti componenti.

5. Per le targhe esposte, l'affidatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 7 – **Premialità**

1. L'Amministrazione Comunale intende premiare gli affidatari che apporteranno i maggiori vantaggi funzionali, sociali, economici, estetici ed ambientali alla comunità di Noicàttaro. In occasione del secondo sabato di maggio, l'Amministrazione Comunale premierà l'affidatario dell'area verde ritenuta, a giudizio insindacabile della Giunta Comunale, la migliore tra tutte quelle gestite da soggetti terzi, con appositi riconoscimenti pubblici.

2. Tutti gli affidatari avranno, comunque, la loro visibilità in un'apposita sezione del sito istituzionale del comune.

Articolo 8 – **Infrazioni a norme e/o regolamenti**

1. L'infrazione delle norme del presente regolamento comporterà l'avvio del procedimento di annullamento dell'affidamento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso a livello urbanistico, per detrimento dell'area data in gestione per mancata manutenzione, per mancato rispetto delle disposizioni espresse nel presente Regolamento, senza che il soggetto affidatario possa pretendere rimborsi e/o risarcimenti dal Comune di Noicàttaro.

Articolo 9 – **Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto**

1. Gli affidamenti effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità minima di tre anni, con possibilità di rinnovo. Non è previsto il rinnovo tacito, ma l'affidatario potrà rinnovare il suo impegno a gestire l'area verde comunicandolo per iscritto all'Amministrazione Comunale prima della scadenza della concessione.

2. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza della convenzione.

3. Eventuali interventi pubblici o da parte di enti erogatori di servizio per la sistemazione o per la manutenzione di impianti o servizi (reti energia, acqua, fogna, gas, ecc.) non comporteranno la sospensione della convenzione, la cui durata resterà immutata.

Articolo 10 – **Responsabilità**

1. L'affidatario si assume la responsabilità dei danni a persone e/o cose provocati nel corso delle attività svolte nell'area a verde. L'atto di affidamento non esclude la diretta responsabilità civile e/o penale del soggetto affidatario derivante dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la incolumità del pubblico in caso di utilizzo dell'area affidata da parte del pubblico stesso.

Articolo 11 – **Abrogazioni**

1. Il presente regolamento abroga il “Regolamento per l'affidamento di aree a verde comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2012.

Articolo 12 – **Norme finali e transitorie**

1. Le concessioni rilasciate in base alla Regolamentazione previgente si intendono valide sino alla loro scadenza.

2. Le istanze di concessione attualmente in fase d'istruttoria, saranno esaminate dalla commissione di cui all'art. 4.